



Copia

COMUNE DI OLDENICO

PROVINCIA DI VERCELLI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.7

OGGETTO:

PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARI ANNO 2024. APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TARI ANNO 2024 E DELLE SCADENZE DI VERSAMENTO PER L'ANNO 2024.

L'anno duemilaventiquattro addì ventiquattro del mese di aprile alle ore ventuno e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari e in videoconferenza, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. RONCAROLO MARCO - Sindaco	Sì
2. SILANO ENRICA - Consigliere	Sì
3. BELLOTTI MARTA - Consigliere in videoconferenza	Sì
4. FONTANA MATTEO - Consigliere	Sì
5. PESCAROLO LETIZIA - Consigliere in videoconferenza	Sì
6. DEGIOVANNI MICHELE - Consigliere	Giust.
7. OLDO NOE' GABRIELE - Consigliere	Sì
8. FRANCESE MADDALENA - Consigliere in videoconferenza	Sì
9. AMICO CATERINA ORNELLA - Consigliere	Giust.
10. VINCI CHRISTIAN - Consigliere	Giust.
11. ZACCHI STEFANO - Consigliere	Giust.
Totale Presenti:	7
Totale Assenti:	4

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor DOTT.SSA EMMA AMORE il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor RONCAROLO MARCO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:

PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARI ANNO 2024. APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TARI ANNO 2024 E DELLE SCADENZE DI VERSAMENTO PER L'ANNO 2024.

Il Proponente

Il Sindaco

F.to F.to : Roncarolo Marco

PARERE REGOLARITA' TECNICA RESO DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Parere favorevole ex art. 49 del d.lgs. 267/2000

Oldenico, 24 aprile 2024

Responsabile del Servizio Finanziario

F.to : Massimo Bertolotti

PARERE REGOLARITA' TECNICA RESO DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Parere favorevole ex art. 49 del d.lgs. 267/2000.

Oldenico, 24 aprile 2024

Responsabile del Servizio Tecnico

F.to : Dottoressa Emma Amore

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che: *«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;*

Vista la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, Legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal Decreto Legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con Legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Ricordato che:

-la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi *“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria”* stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;

-tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205

e la “diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti” ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera c) della legge 27/12/2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati.

Dato atto che:

- la citata delibera dell'ARERA ed i suoi allegati definiscono le modalità di identificazione dei costi del servizio rifiuti da coprire mediante entrate tariffarie;
- a seguito della deliberazione ARERA n. 443/2019, è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di rendere omogenea la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

Precisato che:

- il comma 683 dell'art. 1 della L. 147/2013 stabilisce che il Consiglio Comunale approva, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso;
- il comma 654 dell'art. 1 della L. 147/2013 stabilisce che deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D. Lgs. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori provandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: «169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»

Dato atto che:

- ☐ le tariffe del tributo comunale sui rifiuti da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare sono definite nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile;
- ☐ ai sensi del comma 662 dell'art. 1 della L. 147/2013 i comuni applicano il tributo comunale sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell'art. 13 del vigente Regolamento del Tributo Comunale sui rifiuti, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annua del tributo, rapportata a giorno, maggiorata del 30%;

Dato atto che le tariffe vengono determinate

- ☐ tenendo conto dei criteri determinati con il Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, così come previsto dal comma 651 dell'art. 1 della L. 147/2013;
- ☐ sulla base dei costi esposti nel Piano Finanziario approvato dal Consiglio Comunale;

Richiamata la precedente deliberazione di Consiglio Comunale N. 11 in data 25/05/2022 con la quale è stato riapprovato il Piano economico finanziario per l'anno 2022/2025;

Vista l'allegata proposta di adozione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base del Piano Finanziario e delle banche dati dei contribuenti ed in conformità alle vigenti disposizioni di legge;

Ricordato che, come previsto dall'art. 1, comma 666 della legge 147/2013, sull'importo del tributo comunale sui rifiuti (TARI) si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D. Lgs. 504/1992, nella misura dell'aliquota deliberata dalla Provinciale di Vercelli, pari al 5%;

Visto l'art. 15-bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28.06.2019 n. 58, e ss.mm.ii e la circolare n. 2/DF del 22.11.2019 relative all'efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali;

Ritenuto la necessità di procedere all'approvazione delle tariffe TARI per il 2024;

Precisato

- ☐ che al fine di affrontare l'emergenza sanitaria nazionale da Covid-19 sono stati adottati dei D.P.C.M. con i quali sono state previste le chiusure delle attività economiche in tutta Italia determinando delle ripercussioni a livello economico-finanziario per i relativi titolari;
- ☐ che ARERA con deliberazione n. 158/2020 ha fissato alcuni criteri e parametri tesi ad applicare riduzioni e agevolazioni a favore degli utenti TARI in conseguenza di tale emergenza sanitaria nazionale;

Richiamato l'art. 19 del regolamento comunale per la disciplina della Tari, il quale prevede che:

"1. Il Comune può stabilire ulteriori riduzioni tariffarie alle utenze che si trovino in particolari condizioni e/o per gravi calamità naturali, gravi emergenze sanitarie e altri gravi eventi di natura straordinaria, in aggiunta a quelle già previste negli articoli precedenti.

2. Le riduzioni di cui al comma precedente sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune."

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n.118/2011

Visto lo Statuto Comunale;

Verificata la competenza del Consiglio Comunale a deliberare in materia di TARI;

Visto il parere del Revisore dei Conti;

Acquisito il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'Ufficio Tributi ai sensi dell'art. 49 della L. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Acquisito il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Ufficio Ragioneria ai sensi dell'art. 49 della L. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Verificata la legittimità del presente atto ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Con voti favorevoli unanimi resi da 7 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) Di approvare per l'anno 2024 le tariffe per il Tributo comunale sui rifiuti (TARI) di cui all'allegato che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 3) Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2024, con scadenze di versamento 1^ rata scadenza 30/07/2024 e 2^ rata scadenza 30/12/2024 unica soluzione scadenza 30/07/2024;
- 4) Di dare atto che sarà applicato il disposto di cui all'art. 58 quinquies del D.L. 124/2019, convertito in L. 157/2019 e pertanto dal 1.1.2021 la tassazione degli studi professionali dovrà essere equiparata a quella usata per le banche e per gli istituti di credito;
- 5) Di trasmettere, ai sensi dell'art. 13, comma 15, D.L. 201/2011 e ss.mm.ii. la presente deliberazione la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e Finanze, Dipartimento delle Finanze “..entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione”; detta trasmissione, ai sensi della circ. Min. Ec. e Fin. n. 24674 del 11/11/2013, avverrà esclusivamente per via telematica.
- 6) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 267/2000, in considerazione dell'urgenza di procedere all'emissione degli avvisi di pagamento per consentire agli utenti il pagamento entro i termini fissati dal Regolamento.

Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco
F.to : RONCAROLO MARCO

Il Segretario Comunale
F.to : DOTT.SSA EMMA AMORE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N 90 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 07/05/2024 al 22/05/2024 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Oldenico, li 07/05/2024

Il Segretario Comunale
F.to DOTT.SSA EMMA AMORE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 24/04/2024

Perché Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000)

Il Segretario Comunale
DOTT.SSA EMMA AMORE

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Oldenico Li, 07/05/2024

Il Segretario Comunale
DOTT.SSA EMMA AMORE